



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5440

Torino, 29/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2406 – EX PV ESSO 272 – CORSO GROSSETO 10, TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA PER LE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE SS1, SS2 E SS3.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 trasmessa dalla società Esso Italiana s.r.l. in data 3/09/2014 (ns. prot. 6892 del 9/09/2014).

Visto l'elaborato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/2015" trasmesso da Esso Italiana s.r.l. agli Enti con PEC dell'11/02/2019 (ns. prot. 1254 del 12/02/2019). Dalle verifiche effettuate dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in predetto elaborato non risultano essere stati presi in considerazione gli indirizzi della succitata Deliberazione della Giunta Comunale.

Vista la nota ns. prot. 2346 del 17/03/2020 con la quale l'allora Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto a Esso Italiana s.r.l. di voler trasmettere agli Enti una rielaborazione del progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 che tenesse in conto quanto prescritto dalla Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. 6733 del 28/12/2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1700 del 5/06/2020 con la quale è stata concessa proroga fino al 14/07/2020 per la presentazione della rielaborazione del progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 che tenesse conto di quanto sopra riportato.

Visti i documenti "Ex PVF Esso 2752 Torino, c.so Grosseto n.10 – Progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 REV.3" e "Ex PVF Esso 2752 Torino, c.so Grosseto n.10 – Relazione tecnica integrativa al PUB REV.3" costituenti il progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015, trasmessi agli Enti da Ecotherm S.p.A., per conto di Esso Italiana s.r.l., rispettivamente con note del 24/07/2020 (ns. prot. 5759 del 28/07/2020) e del 5/8/2021 (ns. prot. 6793 del 6/8/2021).

Vista la nota ns. prot. 7079 del 19/08/2021 con la quale l'allora Area Qualità del Territorio ha convocato in forma semplificata e modalità asincrona la conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione dei succitati documenti.



Vista la nota ns. prot. 8353 del 5/10/2021 con la quale l'allora Area Qualità del Territorio ha trasmesso i pareri espressi da Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte nell'ambito di predetta conferenza dei servizi, richiedendo la trasmissione di alcune integrazioni e la rielaborazione dell'analisi di rischio presentata ed evidenziando la necessità di dirimere la questione circa la possibilità di utilizzare il software Risk-net con i dati relativi alla contaminazione acquisiti dalle analisi del terreno e con i fattori di esposizione umana proposti dalle Linee Guida SNPA 17/2018 relative ai soil gas, così come proposto dal Proponente, anziché con i fattori di esposizione proposti dai Criteri Metodologici APAT (marzo 2008).

Vista la nota ns. prot. 10281 del 14/12/2021 con la quale la Divisione Qualità Ambiente, oltre a richiedere ad Arpa Piemonte di voler pronunciarsi circa quanto sopra sinteticamente riportato, al fine di restringere le tempistiche della succitata conferenza dei servizi, ha indicato al Proponente le possibili seguenti alternative: la rielaborazione dell'analisi di rischio con i dati analitici provenienti dai terreni, con Risk-net e con lo scenario di esposizione previsto dai Criteri Metodologici APAT (marzo 2008) oppure l'esecuzione di un numero congruo di rilievi di soil gas e successiva rielaborazione dell'analisi di rischio con i dati delle concentrazioni nei soil gas, con il software Rome Plus e con lo scenario di esposizione previsto dalle Linee Guida SNPA. Con tale nota è stata altresì comunicata la non approvabilità dei succitati documenti in assenza di un chiaro parere favorevole da parte degli Enti.

Vista la nota prot. 16397 del 17/02/2023 (ns. prot. 2099 del 24/02/2023) con cui Arpa Piemonte ha trasmesso proprio contributo tecnico da cui emerge che non risulta possibile utilizzare il software Risk-net con i dati relativi alla contaminazione acquisiti dalle analisi del terreno con i fattori di esposizione umana proposti dalle Linee Guida SNPA 17/2018 relative al soil gas, anziché con i fattori di esposizione proposti dai Criteri Metodologici APAT (marzo 2008).

Vista la nota ns. prot 2976 del 14/03/2023 con cui la Divisione Qualità Ambiente, a seguito del citato contributo tecnico di Arpa Piemonte, ha comunicato la non approvabilità dei succitati documenti richiedendo la trasmissione agli Enti di un nuovo progetto unico di bonifica.

Visto il documento "Committente Esso Italia s.r.l. – Ex PVF Esso 2752 – C.so Grosseto 10, Torino – Progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 – Id. DOC 23307 – PUB – 15049 – Luglio 2023", redatto da Ecotherm s.r.l. e trasmesso agli Enti dalla società Esso Italiana s.r.l. con PEC del 4/08/2023 (ns. prot. 8556 del 7/08/2023).

Vista la nota ns. prot. 8797 dell'11/08/2023 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha convocato in forma semplificata e modalità asincrona finalizzata all'approvazione del documento in oggetto. Con tale nota è stato altresì richiesto alla società Esso Italiana s.r.l. di trasmettere il computo metrico estimativo aggiornato secondo le indicazioni ivi espresse.

Visto il documento "Sito Codice Anagrafe 2406. Ex Punto vendita carburanti Esso, PBL 106387/PVF 2752 sito in c.so Grosseto n. 10/A Torino. Aggiornamento computo metrico oneri di sicurezza e costi di direzione dei lavori Progetto Unico di Bonifica rev.4 (23307_PUB_15049)", redatto e trasmesso da Ecotherm s.r.l. con PEC del 31/08/2023, per conto della società Esso Italiana s.r.l.

Visto il parere di Arpa Piemonte prot. n. 82920 del 14/09/2023 (9607 del 14/09/2023), sostanzialmente favorevole con prescrizioni. (**Allegato 1**)



Visto il parere della Città Metropolitana di Torino anticipato telematicamente in data 15/09/2023 e trasmesso con nota prot. n. 127894 del 19/09/2023 (ns. prot. 9830 del 20/09/2023), sostanzialmente favorevole con prescrizioni. (**Allegato 2**)

In relazione a quanto emerso dalla conferenza dei servizi convocata in forma semplificata e modalità asincrona dalla Divisione Qualità Ambiente con nota ns. prot. 8797 dell'11/08/2023.

Considerate le CSR calcolate e riportate di seguito (tabella 14 a pag. 34 del documento sopra citato):

suolo superficiale

sorgente SS1

Sostanza	CSR [mg/kg]
Idrocarburi C>12	2630

sorgente SS2

Sostanza	CSR [mg/kg]
Idrocarburi C>12	2150
Piombo	100

sorgente SS3

Sostanza	CSR [mg/kg]
Idrocarburi C>12	2730

suolo profondo

sorgente SP

Sostanza	CSR [mg/kg]
Idrocarburi C<12	958
Idrocarburi C>12	123
Etilbenzene	46,56
Toluene	831,4
Xileni	498,8

Piombo	431
Naftalene	16,88
Trimetilbenzene 1,2,5	179,6
Trimetilbenzene 1,2,4	179,6
Cumene	66,51
n-propilbenzene	99,77
Butilbenzene-sec	131,2

Considerato che le concentrazioni riscontrate in corrispondenza della sorgente SS2 sono superiori alle CSR e che pertanto sono necessari interventi di bonifica.

Considerato che le concentrazioni dei contaminanti riscontrate in corrispondenza delle sorgenti SS1 e SS3 risultano superiori alle CSC di riferimento, ma inferiori alle CSR calcolate. Tuttavia poiché l'applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. 6733 del 28/12/2016 fissa quali obiettivi di bonifica le CSC di riferimento per la destinazione d'uso, in attuazione di predetto provvedimento e verificata la fattibilità tecnico-economica, il Proponente ha proposto l'intervento di bonifica di cui al progetto unico in oggetto anche per predette sorgenti.

Considerato che le concentrazioni in corrispondenza della sorgente SP sono superiori alle CSR calcolate per i percorsi di volatilizzazione e che pertanto risulta necessario verificare per via diretta il rischio legato al percorso di inalazione vapori. Nel caso in cui tali verifiche confermassero predetto rischio, il Proponente dovrà presentare un'apposita variante al progetto unico di bonifica recante una proposta di intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente per la succitata sorgente.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs. 152/06 relativamente agli interventi di bonifica proposti in corrispondenza delle sorgenti SS1, SS2 e SS3.

Ritenuto di prendere atto della proposta di verificare per via diretta il rischio legato al percorso di inalazione vapori in corrispondenza della sorgente SP mediante l'esecuzione di campagne di monitoraggio del soil-gas rappresentanti tutte le stagionalità. I dati di predetti monitoraggi saranno utilizzati per la rielaborazione e l'aggiornamento dell'analisi di rischio che sarà trasmessa agli Enti per le verifiche di competenza e successiva approvazione mediante apposita conferenza dei servizi. Al fine di rispettare quanto prescritto dalla Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. 6733 del 28/12/2016, considerate le difficoltà tecniche di realizzazione e l'alto costo di eventuali interventi di bonifica, il Proponente ha fornito una stima indicativa dell'indennità da corrispondere al Comune di Torino quale indennità per l'eventuale permanere in sito della passività ambientale in corrispondenza di succitata sorgente. Successivamente alla conclusione degli interventi di bonifica, predetta indennità sarà oggetto di valutazione e approvazione mediante apposito provvedimento da parte del Comune di Torino.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari a 91.500,00 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.



Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte della società Esso Italiana s.r.l.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 10 giorni e 24 mesi di monitoraggio delle acque.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'allegato 3.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 06733/2016 del 28/12/2016;

DETERMINA

Suolo superficiale – Sorgenti SS1, SS2 e SS3

1) **di approvare** i contenuti relativi alle sorgenti SS1, SS2 e SS3 dei documenti: “Committente Esso Italia s.r.l. – Ex PVF Esso 2752 – C.so Grosseto 10, Torino – Progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 – Id. DOC 23307 – PUB – 15049 – Luglio 2023”, redatto da Ecotherm s.r.l. e trasmesso agli Enti dalla società Esso Italiana s.r.l. con PEC del 4/08/2023 (ns. prot. 8556 del 7/08/2023) e “Sito Codice Anagrafe 2406. Ex Punto vendita carburanti Esso, PBL 106387/PVF

2752 sito in c.so Grosseto n. 10/A Torino. Aggiornamento computo metrico oneri di sicurezza e costi di direzione dei lavori Progetto Unico di Bonifica rev.4 (23307_PUB_15049”, redatto e trasmesso da Ecotherm s.r.l. con PEC del 31/08/2023, per conto della società Esso Italiana s.r.l., e **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi previsti;

Suolo profondo – Sorgente SP

2) **di prendere atto** della proposta di procedere alla verifica per via diretta del rischio legato al percorso di inalazione vapori in corrispondenza della sorgente SP con successiva presentazione dell’aggiornamento dell’analisi di rischio sito specifica, così come riportato nel documento “Committente Esso Italia s.r.l. – Ex PVF Esso 2752 – C.so Grosseto 10, Torino – Progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 – Id. DOC 23307 – PUB – 15049 – Luglio 2023”, redatto da Ecotherm s.r.l. e trasmesso agli Enti dalla società Esso Italiana s.r.l. con PEC del 4/08/2023 (ns. prot. 8556 del 7/08/2023) e **di autorizzare** il piano di monitoraggio dei soil-gas;

3) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute e più dettagliatamente specificate nei pareri di Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino allegati e parte integrante del presente provvedimento:

a. il monitoraggio delle acque di falda dovrà proseguire per ulteriori 24 mesi con cadenza trimestrale;

b. in considerazione dei frequenti superamenti delle CSC di riferimento per il parametro Ferro, a fronte dei monitoraggi di cui al precedente punto a., dovrà essere trasmesso agli Enti un elaborato recante considerazioni tecniche e/o elaborazioni atte a definire predetto fenomeno;

c. in caso di rilevamento di superamenti delle CSC nel corso del monitoraggio di cui al punto a. per parametri organici riconducibili alla passata attività di vendita carburanti svolta presso l’ex PV, il proponente dovrà inviare una revisione del progetto unico di bonifica;

d. al termine dei monitoraggi delle acque di falda dovrà essere trasmessa agli Enti una relazione finale ricomprendente anche la ricostruzione della piezometria locale, la quale dovrà essere definita anche per ogni campagna. In caso di eventuali superamenti per parametri inorganici (es. Ferro, Manganese) rilevati nel corso dei monitoraggi, in predetta relazione dovrà essere dimostrato che essi non siano attribuibili alla passata attività di vendita carburanti svolta presso l’ex punto vendita;

e. per le sorgenti SS1 e SS2 lo scavo dovrà interessare l’intera “area sorgente”;

f. il collaudo dell’intervento in corrispondenza delle sorgenti SS1 e SS2 dovrà interessare le pareti di scavo, dove non coincidano con i muri di contenimento e, per il lato sud della sorgente SS1, con l’area avente come riferimento le CSC per siti a destinazione commerciale/industriale;

g. dovranno essere installate ulteriori 2 sonde di monitoraggio per i soil-gas. Tutte le sonde dovranno essere previste entro la sorgente di contaminazione individuata nel suolo profondo e una dovrà essere ubicata in corrispondenza del punto indagine S2/S2bis. Le fiale per il prelievo dovranno avere le seguenti caratteristiche: fiala in carbone attivo 100/50 e fiala XAD-2 100/50. Dovrà essere evitato il campionamento in serie della fiala in carbone attivo 100/50 (per i VOC) e della XAD-2 100/50 (per il Pb tetraetile). Antecedentemente e con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori, dovrà essere trasmesso un elaborato, da sottoporre a valutazione da parte degli Enti, recante la planimetria con la localizzazione di predette sonde, le modalità e la strumentazione

utilizzata per l'esecuzione dei monitoraggi del soil-gas, la durata del prelievo e il volume morto della sonda e il tempo di spurgo;

h. ad avvenuto completamento dei monitoraggi dei soil-gas dovrà essere trasmessa agli Enti la revisione dell'analisi di rischio. I dati di predetti monitoraggi dovranno essere utilizzati ai sensi delle specifiche procedure indicate nelle linee guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) relative al monitoraggio delle matrici aeriformi. Predetta revisione dovrà presentare dettagliatamente tutti i passaggi specifici previsti nel documento "Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio dei siti contaminati". Nel caso fosse necessario svolgere una procedura di valutazione del rischio (VdR), ai sensi di tali linee guida, dovrà essere possibilmente utilizzato il programma ROME Plus, così come riportato nel capitolo 4.3.4 della nota "Nota Tecnica di indirizzo per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente: utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati", approvata con delibera n. 68/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

i. il piezometro PM9 dovrà essere considerato quale POC;

j. Arpa Piemonte dovrà valutare le modalità di collaudo più opportune atte a verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica in funzione della metodologia di scavo utilizzato durante la realizzazione dell'intervento;

k. i campionamenti per il collaudo dovranno essere eseguiti in contraddittorio con Arpa Piemonte, concordandone con congruo anticipo le date. Lo scavo dovrà rimanere aperto sino ad esecuzione dei controlli da parte di Arpa Piemonte;

l. la relazione di collaudo dovrà relazione in merito a tutti gli interventi di bonifica cui è stato sottoposto il sito e dovrà recare quanto richiesto nel punto 5. del parere di Città Metropolitana di Torino allegato al presente provvedimento;

m. la certificazione di avvenuta bonifica non verrà comunque rilasciata finché non verrà stabilita l'effettiva assenza di rischio per la matrice ambientale suolo profondo oppure ad avvenuta realizzazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente se necessario;

4) **di richiedere** che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica all'attenzione della Città metropolitana di Torino, dell'Arpa e del Comune di Torino;

5) **di richiedere** che eventuali successive variazioni al cronoprogramma e al piano di monitoraggio, approvati con il presente provvedimento, debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

6) **di richiedere** che qualora non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

7) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle

aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

8) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

9) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b. gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

c. non potranno essere realizzati edifici presso l'area (anche temporanei, es. chioschi) salvo revisione dell'analisi di rischio che valuti anche il percorso di esposizione per inalazione vapori indoor;

10) **di disporre** che la Società Esso Italiana s.r.l., con sede legale in via del Serafico 89-91 - Roma, CF 00473410587 e Partita IVA IT 00902231000, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 48.952,50 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

11) **di fissare** in 60 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

12) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro **60 giorni** dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

13) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

14) **di demandare** ad apposito atto, successivo alla conclusione degli interventi di bonifica, la valutazione e l'approvazione dell'indennità proposta dalla società Esso Italiana s.r.l. a titolo di compenso delle passività ambientali residue per il mancato raggiungimento delle CSC, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale num. mecc. 2016 06733/131;

15) **di trasmettere** la presente determinazione alla società Esso Italiana s.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Servizio Suolo e Parcheggi, Divisione Amministrativa Patrimonio ed Ecotherm s.r.l.;

16) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

17) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

18) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1) Parere di Arpa Piemonte prot. n. 82920 del 14/09/2023 (9607 del 14/09/2023)
- 2) Parere Città Metropolitana di Torino prot. n. 127894 del 19/09/2023 (ns. prot. 9830 del 20/09/2023)
- 3) Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'